

Schema di “Convenzione tra la Regione Abruzzo ed i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), per lo svolgimento delle attività necessarie alla predisposizione delle domande ed all’assegnazione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454”.

TRA

LA REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA con sede in Pescara via Catullo, 17 CAP 65127 – C.F. 80003170661 indirizzo PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it , nella persona della Dott.ssa _____ nella sua qualità di Direttrice *pro tempore*, giusta D.G.R. n. ____ del _____, autorizzata alla stipula del presente atto ai sensi della delibera della Giunta Regionale d’Abruzzo n. _____ del _____ (di seguito denominata Regione)

E

il Centro autorizzato di assistenza agricola (di seguito denominato CAA) _____ con sede in _____
CF _____ indirizzo _____
PEC _____ nella persona di _____
nella sua qualità di rappresentante legale.

VISTI:

- il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante *“Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”*, che disciplinano l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN, e la struttura ed i contenuti del fascicolo aziendale;
- l'art. 13, comma 1, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante *“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”*, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modifiche, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 *“Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli*

minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”;

- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 contenente modalità applicative del D.M. 454/2001;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 marzo 2008, recante *“Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;*
- il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, *“Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”*, così come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, in particolare l’art. 6, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 74/2018 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 21 febbraio 2024 *“Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l’esercizio delle loro attività”*, che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2008;
- la Legge n. 35 del 4 aprile 2012, di conversione con modificazioni del decreto -legge n. 5 del 9 febbraio 2012, con particolare riferimento all'art. 14 avente ad oggetto: *“Semplificazione dei controlli sulle imprese”;*

VISTI altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche recante *“Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile”;*
- la L.R. 1° ottobre 2013, n. 31 (*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*);
- il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;*
- il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (di seguito GDPR) che garantisce che il trattamento dei dati*

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto dei dati personali;

- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*, che al capo VIII (artt.72 - 87), disciplina il sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

RICHIAMATA la D.G.R. n. n. 540 del 9/9/2024 avente ad oggetto: *“Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679: aggiornamento. Designazione DAT (Soggetti Autorizzati al Trattamento dei dati con Delega), come da ultimo aggiornata dalla D.G.R. n. 703 del 11.11.2024 “Disciplinare per l’attuazione del regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679: aggiornamento. designazione DAT (Soggetti autorizzati al trattamento dei dati con delega) – D.G.R. n. 540 del 9/9/2024 – precisazioni”;*

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 1123 del 29.12.2015, recante *“Disposizioni in materia di procedimenti avviati su istanza di imprese agricole”*, così come modificata con successiva D.G.R. n. 673 del 4.09.2018;

DATO ATTO che:

- a seguito del trasferimento di talune funzioni amministrative dalle Province alla Regione Abruzzo, di cui alla L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*, la gestione del servizio UMA (Utenti Motori Agricoli) è stato assegnato al Dipartimento Agricoltura - DPD;
- l'art. 1, comma 384, della Legge 23.12.2014 n. 190 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*, statuisce che: *All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. **A decorrere dal 1º gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento»;***
- con il D.M. 30/12/2015 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha determinato i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in

allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa;

- la Giunta Regionale d'Abruzzo, con proprie deliberazioni n. 538 dell'11 agosto 2016 e n. 62 del 13 febbraio 2017, ha approvato, ai sensi del D.M. 30/12/2015, le tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l'impiego agevolato in agricoltura per la regione Abruzzo;

CONSIDERATO CHE:

- il CAA _____ (*di seguito indicato semplicemente CAA*), è in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli Artt. 10 e 11 del DM 21 febbraio 2024;
- il CAA opera sul territorio della regione Abruzzo attraverso proprie strutture operative, ovvero attraverso le proprie Società di Servizi di cui all'Art. 17 del DM 21 febbraio 2024, presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA stesso ai sensi della presente convenzione e presso le quali operano gli operatori di cui all'art. 12 del suddetto DM;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n.74/2018, così come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, *"Gli organismi pagatori, **le Regioni** e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai colleghi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:*
 - a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;*
 - b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;*
 - c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonché nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;*
 - d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;*
 - e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.*
- per le attività previste nel citato art. 6 del Decreto legislativo. n. 74/2018, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi

ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali;

DATO ATTO che:

- con Determinazione direttoriale DPD/89 del 22/03/2022 è stato approvato il “**Manuale delle Procedure – Edizione 2022**” relativo alla gestione degli Utenti Motori Agricoli e assegnazione del carburante ad accisa agevolata impiegato in agricoltura, nel quale sono riportate le disposizioni di carattere generale afferenti alla gestione del servizio;
- con successive Determinazioni direttoriali sono state fornite indicazioni puntuali relative alla gestione annuale di specifici aspetti attinenti al sistema UMA_RA (**cosiddette disposizioni operative annuali**);
- la Regione Abruzzo ha reso disponibile sul **portale AbruzzoFarmer** uno specifico software per la gestione del **Servizio UMA** (*in seguito sistema UMA_RA*) in grado di rispondere alle esigenze del mondo produttivo e della struttura tecnica regionale in termini di: a) **semplificazione** (*es. domanda guidata, assegnazioni, gestione on line dei prelievi*); b) **verifica a monte dei dati aziendali** (*es. individuazione di anomalie bloccanti*); c) **controlli incrociati** (*es. conto proprio/conto terzi*); d) **interfaccia** con altre piattaforme nazionali e regionali connesse all’assegnazione di quantitativi di carburante (*es. SIAN, BDN, CCIAA, PUA, ecc.*);

CONSIDERATO che:

- a seguito degli interventi adeguativi/evolutivi apportati al software di cui sopra sono, in parte, state cambiate e semplificate le modalità operative afferenti al servizio UMA_RA; pertanto, al fine di una funzionale gestione del servizio in parola, si rende necessaria anche una revisione generale del **Manuale delle procedure** con l’approvazione, previo confronto con i CAA e mediante apposita determinazione direttoriale da adottare entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della deliberazione di Giunta Regionale relativa all’approvazione del presente schema di convenzione, della **Edizione 2026**, che dovrà tenere conto di tutte le modifiche intervenute nonché dei possibili futuri aggiornamenti migliorativi;
- ai fini della presente Convenzione, il **Manuale delle procedure – Edizione 2026**, comprendendo anche le relative eventuali successive modifiche e/o integrazioni, è qualificato come documento tecnico-integrativo di natura esecutiva, destinato a specificare le modalità operative di dettaglio per lo svolgimento del servizio UMA_RA. I criteri direttivi che ne delimitano il perimetro sono già fissati nel corpo della presente Convenzione e nei suoi allegati;

ATTESO CHE:

- il sistema UMA_RA consente la presentazione delle domande di assegnazione di carburante ad accisa agevolata agli utenti qualificati, ai professionisti abilitati e ai CAA in possesso di apposito mandato da parte delle aziende agricole interessate;
- attualmente, per le sole domande presentate dalle aziende agricole “**conto proprio**” (**ivi comprese quelle con consistenza zootecnica e quelle florovivaistiche**), avvalendosi

dell'assistenza dei CAA mandatarî, il sistema UMA_RA consente ai CAA di partecipare all'intero iter amministrativo, dalla compilazione della domanda alla assegnazione dei quantitativi di carburante grazie a una procedura guidata a livello informatico;

- in particolare, il sistema UMA_RA riconosce ai CAA convenzionati di scegliere se limitarsi a compilare e presentare le domande di assegnazione per conto delle aziende agricole mandanti ovvero seguire l'intera procedura inserendo nel sistema medesimo le informazioni e/o i documenti richiesti dalla Regione in quanto funzionali alla definizione informatizzata dei quantitativi di carburante agevolato spettanti a ciascuna azienda;
- a seguito di specifiche manutenzioni adeguate/evolutive del sistema UMA_RA, attraverso l'acquisizione di ulteriori dati direttamente dai database di origine (es. certificati di taratura delle irroratrici/atomizzatori, dei mezzi di produzione ossia delle macchine agricole, etc.) mediante appositi sistemi di interoperabilità (es. con NIMBI, SIAN, etc.), sarà possibile garantire maggiori livelli dei controlli in essere e la certezza dei dati utilizzati nella procedura di assegnazione;
- dette nuove funzionalità potrebbero permettere, dopo opportuno periodo di test e successiva messa in operativo delle stesse, di poter delegare ai CAA autorizzati - che ne facessero richiesta - ulteriori spazi di intervento, ampliando il numero di tipologie di aziende "gestibili/autorizzabili" in via diretta come le ditte "**conto proprio/conto terzi**" (cosiddette miste) e quelle "**conto terzi puri**".

Alla luce di quanto sopra espresso, con la presente convenzione si ritiene opportuno definire i rapporti tra la Regione ed il CAA ai fini della gestione del sistema UMA regionale.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Regione Abruzzo abilita il CAA e, per esso, le Società di Servizi di cui si avvale ai sensi dell'art. 17 del D.M. 21 febbraio 2024, a svolgere, per conto dell'Impresa agricola avente diritto (Impresa Richiedente) che ha conferito mandato al medesimo CAA per la gestione del proprio fascicolo aziendale, le attività necessarie ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in agricoltura ai sensi del D.M. 454/2001 "*Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica*". Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecnico-amministrative stabilite nel Manuale delle procedure – Edizione 2026, che sarà approvato previo confronto con i CAA e con apposita determinazione direttoriale da adottare entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della deliberazione di Giunta Regionale relativa all'approvazione del presente schema di convenzione, nonché nelle successive modificazioni ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie. Nelle more della piena entrata in vigore del suddetto manuale, lo svolgimento del servizio dovrà avvenire secondo le procedure approvate con Determinazione DPD/89 del 22/03/2022 e le Disposizioni Operative Annuali vigenti, per quanto compatibili.

2. Il CAA dà atto, da una parte, che l'essere titolare del mandato per la gestione del fascicolo aziendale è una condizione necessaria per poter svolgere le attività di cui al comma 1 in favore dell'Impresa Richiedente; dall'altra che, in esito all'implementazione del sistema *UMA_RA*, l'Impresa Richiedente ha la facoltà di provvedere in proprio ovvero per mezzo di professionista abilitato, alla presentazione delle istanze senza che il CAA possa vantare alcuna esclusiva.
3. Considerato quanto previsto nel precedente comma 2, al fine di avere la certezza della volontà dell'Impresa Richiedente di avvalersi dei servizi del CAA, quest'ultimo deve **acquisire dallo stesso apposito incarico scritto** nel quale sia esplicitata la volontà di autorizzare il CAA a presentare le istanze *UMA* per conto dell'Impresa Richiedente in osservanza della presente Convenzione. Dall'incarico deve altresì risultare, a carico dell'Impresa Richiedente, l'impegno a:
 - a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
 - b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
 - c) consentire al CAA di svolgere attività di verifica dei dati ai fini della corretta presentazione della domanda.
4. Al fine di consentire all' Impresa Richiedente di decidere di anno in anno se avvalersi o meno dei servizi del CAA, l'incarico di cui al precedente comma 3, deve avere durata annuale.
5. Con la presente Convenzione la Regione Abruzzo ed il CAA definiscono le condizioni per l'espletamento delle attività che il CAA ha facoltà di svolgere attraverso il sistema *UMA_RA* al fine di consentire l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata alle aziende agricole mandanti, scegliendo - **mediante apposito modulo in atti depositato** - tra quelle di seguito indicate:
 - a) **compilazione** guidata delle domande per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata che le aziende agricole mandanti intendono presentare in qualità di "**conto proprio**" (**ivi comprese quelle con consistenza zootecnica e quelle florovivaistiche**) o "**conto proprio/terzi**" (cosiddette miste) ai sensi del D.M. 454/2001, **presentazione** a sistema delle domande sulla base delle procedure indicate dal Dipartimento Agricoltura per l'anno di riferimento, al fine di consentire ai competenti uffici regionali (STA) l'esecuzione dell'**istruttoria tecnico-amministrativa** ed il rilascio del "**libretto dematerializzato**";
 - b) **compilazione** guidata delle domande per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata che le aziende agricole mandanti intendono presentare in qualità di "**conto proprio**" (**ivi comprese quelle con consistenza zootecnica e quelle florovivaistiche**) ai sensi del D.M. 454/2001; **presentazione** a sistema delle domande sulla base delle procedure indicate dal Dipartimento Agricoltura per l'anno di riferimento, **istruttoria informatizzata/approvazione diretta** delle medesime attraverso utilizzo di specifiche funzionalità del Sistema *UMA_RA*, finalizzate alla determinazione e contestuale assegnazione dei quantitativi di carburante agevolato da parte del Sistema *UMA_RA* (eventualmente se richiesto anche con il supporto dell'Ufficio regionale competente), per il rilascio del "**libretto dematerializzato**".
6. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 5, il CAA dovrà custodire i documenti aziendali eventualmente acquisiti dei beneficiari relativi alle domande di cui sopra secondo quanto stabilito nel Manuale delle procedure – Edizione 2026 e ss.mm.ii.
7. Si stabilisce inoltre che, qualora a seguito di specifica manutenzione adeguativa/evolutiva, il sistema *UMA_RA* dovesse consentire anche l'istruttoria informatizzata/approvazione diretta delle domande **conto proprio/conto terzi (cosiddette miste)**, le medesime potranno essere svolte dal CAA - previa richiesta da parte del medesimo e rilascio di apposito atto direttoriale di

autorizzazione - senza necessità di sottoscrizione di ulteriore atto di integrazione alla presente Convenzione.

8. Si stabilisce altresì che, qualora a seguito di specifica manutenzione adeguativa/evolutiva, il sistema UMA_RA lo dovesse consentire, i titolari delle **aziende agromeccaniche (conto terzi puri)**, sulla base delle procedure indicate dal Dipartimento Agricoltura per l'anno di riferimento, potranno **compilare e presentare direttamente** a sistema - disponendo di proprie credenziali di accesso all'interno dell'applicativo regionale - le rispettive domande di rendicontazione/assegnazione ovvero **avvalersi dei servizi di supporto offerti dal CAA**, previa acquisizione di apposito mandato con le modalità e condizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. I competenti uffici regionali (STA) provvederanno all'esecuzione dell'istruttoria tecnico-amministrativa ed al rilascio del "libretto dematerializzato". Come per le attività di cui al comma 7, per la compilazione e presentazione delle istanze dei **conto terzi puri**, il CAA potrà richiedere l'autorizzazione alla Regione, che verrà rilasciata mediante apposito atto direttoriale, senza necessità di sottoscrizione di ulteriore atto di integrazione alla presente Convenzione.
9. Le attività oggetto della presente Convenzione devono essere svolte attraverso il Sistema UMA_RA messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, con l'eventuale supporto tecnico dei funzionari regionali incaricati, che prevede la compilazione, la presentazione e l'istruttoria per il rilascio del "libretto dematerializzato".
10. Il beneficiario, a seguito dell'assegnazione per l'anno di riferimento, potrà recarsi presso il distributore di fiducia per richiedere l'erogazione del quantitativo desiderato (tutto o parte dell'assegnato) fornendo il proprio CUAA ed il numero identificativo della domanda (ID).
11. Il distributore, disponendo di proprie credenziali di accesso all'interno dell'applicativo regionale, potrà selezionare il nominativo ed i quantitativi da erogare, senza dover acquisire la stampa cartacea di alcun documento.

Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del CAA e della Regione e, salvo i casi di recesso anticipato, è rinnovabile per uguale periodo, previa richiesta a mezzo PEC da parte del CAA con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza e mediante adozione di formale atto Direttoriale. In assenza di tale comunicazione entro il termine indicato, la convenzione si intende cessata alla naturale scadenza. È espressamente escluso il rinnovo tacito della presente convenzione.
2. Qualora a seguito di modifiche sostanziali intervenute, di tipo normativo ovvero connesse all'operatività del sistema UMA_RA, alla scadenza della presente convenzione si rendesse necessaria l'approvazione di un nuovo schema, si stabilisce che nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione la presente continua a produrre tutti gli effetti in essa previsti.

Art. 3 - Impegni del CAA

1. Il CAA, nello svolgimento delle attività autorizzate dalla presente Convenzione, si impegna, per sé, per le Società di Servizi di cui si avvale ai sensi dell'art. 17 del D.M. 21 febbraio 2024 e per le proprie sedi operative a:
 - a) segnalare alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – STA territorialmente competente, entro 5 (cinque) giorni dall'accertamento, eventuali situazioni di conflitto di

interesse con lo svolgimento di attività convenzionate per ciascuno degli operatori impiegati. Le situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- I. titolarità/rappresentanza legale dell'azienda agricola richiedente;
 - II. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa agricola richiedente;
 - III. legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il secondo grado, con il richiedente;
 - IV. eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività, esclusi i partiti politici e i sindacati;
 - V. prestazioni di attività professionali a favore del richiedente o per conto di associazioni, ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di interesse con la funzione di operatore;
- b) comunicare alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – STA territorialmente competente e STA Abruzzo Sud di Chieti in qualità di *Ufficio di coordinamento UMA*, entro 5 giorni dall'evento, le eventuali variazioni della propria sede legale e/o delle sedi operative, nonché le variazioni riguardanti gli operatori impiegati nell'attività al fine di disattivare il relativo accesso on-line agli applicativi informatici, ovvero qualsiasi altra modifica organizzativa;
 - c) eseguire quanto stabilito nel Manuale delle Procedure – Edizione 2026 e ss.mm.ii, e nelle more della sua piena entrata in vigore, secondo le procedure approvate con Determinazione DPD/89 del 22/03/2022 e le Disposizioni Operative Annuali vigenti, per quanto compatibili.
 - d) partecipare con i propri operatori, in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, a eventuali corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Amministrazione regionale;
 - e) far pervenire, a seguito di formale richiesta da parte dell'Amministrazione regionale la documentazione e gli allegati eventualmente necessari per le fasi di controllo, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella medesima richiesta;
 - f) svolgere le attività oggetto della presente Convenzione sulla base di un mandato annuale di assistenza, sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato richiedente), nel rispetto delle disposizioni vigenti;
 - g) rispettare le specifiche di utilizzo della banca dati informatizzata messa a disposizione ai sensi della presente Convenzione e della normativa vigente in materia;
 - h) informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle conseguenze civili e penali previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali il richiedente è in ogni caso è responsabile sia civilmente sia penalmente;
 - i) assicurare al richiedente che ha conferito mandato annuale di assistenza la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività relative al procedimento, svolte dal CAA in esecuzione della convenzione, nelle forme e con le modalità, previste dalla L. 241/90 e dalla L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*);

- j) predisporre e custodire, per ciascuna Impresa Richiedente, un fascicolo appositamente dedicato alla presente Convenzione (il “**Fascicolo del Procedimento**”), composto da tanti sotto-fascicoli quante sono le annualità di riferimento, secondo quanto stabilito nel Manuale delle procedure – Edizione 2026 e ss.mm.ii.
- 2. Nell'impossibilità di svolgere i compiti oggetto della presente Convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della Convenzione o recesso anticipato, il CAA è obbligato a:
 - a) darne comunicazione formalmente ai richiedenti dei quali ha acquisito mandato annuale di assistenza, al fine di limitarne i disagi e consentire loro l'esercizio di una opzione alternativa;
 - b) consegnare copia del fascicolo di procedimento al CAA subentrante o all'Ufficio regionale competente per territorio. Il medesimo obbligo sussiste anche in caso di revoca del mandato annuale di assistenza da parte del richiedente.

Art. 4 - Compiti dell'Amministrazione regionale

- 1. La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, per il tramite degli STA territorialmente competenti, ottempera ai seguenti compiti:
 - a) vigila sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione;
 - b) attua, per il tramite dello STA Abruzzo Sud di Chieti, il coordinamento operativo del procedimento di assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata;
 - c) garantisce le funzionalità tecnico-informatiche necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, attraverso il coordinamento dello STA Abruzzo Sud di Chieti ed il supporto del Servizio Informatica.
- 2. L'esecuzione dei suddetti compiti è disciplinata dal Manuale delle Procedure – Edizione 2026 e ss.mm.ii, e nelle more della sua piena entrata in vigore, secondo le procedure approvate con Determinazione DPD/89 del 22/03/2022 e le Disposizioni Operative Annuali vigenti, per quanto compatibili.

Art. 5 - Controlli amministrativi

- 1. I controlli amministrativi sono svolti dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – STA territorialmente competente e hanno lo scopo di verificare che il CAA:
 - a) operi nel rispetto della normativa vigente;
 - b) mantenga gli impegni assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione;
 - c) esegua i compiti e le attività descritti nel Manuale delle Procedure – Edizione 2026 e ss.mm.ii, e nelle more della sua piena entrata in vigore, secondo le procedure approvate con Determinazione DPD/89 del 22/03/2022 e le Disposizioni Operative Annuali vigenti, per quanto compatibili.
- 2. I controlli amministrativi devono essere svolti nel rispetto della seguente procedura e si articolano in:
 - a) controlli sulle domande presentate ed approvate direttamente dal CAA nel **primo semestre** dell'anno di riferimento, da definire entro il mese di agosto e da assolvere entro il 15 dicembre.

- b) controlli sulle domande presentate ed approvate direttamente dal CAA nel **secondo semestre** dell'anno di riferimento, da definire entro il mese di febbraio dell'anno successivo e da assolvere entro il 15 giugno.
3. I controlli vertono su *item di controllo* riferiti alle specifiche attività svolte dal CAA attraverso il Sistema UMA_RA prodromiche alla determinazione del quantitativo di carburante assegnato da parte del sistema ed al rilascio del "libretto dematerializzato".
- Gli *item* di controllo vertono sui principali aspetti connessi alle attività eseguite e sono definiti nel PIANO DI CONTROLLO a corredo del Manuale delle procedure – Edizione 2026 e ss.mm.ii., riportante l'elenco delle non conformità (NC) ritenute sanabili e quelle non sanabili, afferenti alla responsabilità del CAA in relazione all'attività svolta, nonché la gravità delle medesime.
4. I controlli saranno svolti su un campione non inferiore al **4%** delle Imprese Richiedenti, estratte con campionamento casuale ovvero per campionamento con analisi di rischio stratificabile anche per classi, garantendo in ogni caso la rappresentatività in termini di distribuzione territoriale delle assegnazioni gestite dal CAA. In relazione ai risultati dell'attività di controllo dell'Amministrazione regionale, qualora vengano riscontrate non conformità (NC) nelle prestazioni fornite dal CAA ai sensi dell'articolo 3, superiori al 10% degli *item* complessivamente controllati, si procede ad ampliare il campione effettuando un controllo su una ulteriore percentuale **del 2%** delle Imprese Richiedenti, estratto secondo i criteri di cui sopra.
5. In presenza di non conformità, l'Amministrazione regionale fornisce al CAA un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione degli *item* sanabili/regolarizzabili. Decorso il termine per la regolarizzazione degli *item* sanabili, l'Amministrazione regionale avvia un contraddittorio con il CAA concedendo allo stesso termini per la formulazione di controdeduzioni in merito alle irregolarità non sanate/non sanabili. Il procedimento di contraddittorio dovrà avere una durata non superiore a 60 giorni.
6. L'Amministrazione regionale esercita un potere di controllo e audit sulle attività del CAA, avente natura preventiva e successiva, finalizzato alla tutela dell'interesse finanziario pubblico. L'utilizzo dei sistemi informatici non preclude in alcun modo il potere della Regione di effettuare successivi e più approfonditi controlli documentali e in loco. Ciascun controllo può prevedere una visita ispettiva presso una o più delle sedi operative del CAA. Il CAA ha l'obbligo di consentire l'accesso ai funzionari regionali incaricati, esibire tutta la documentazione cartacea e digitale ritenuta necessaria, garantire la collaborazione del personale addetto.
7. Ulteriori controlli, che la medesima Amministrazione regionale rilevi opportuno attuare ai fini della verifica della corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.
8. La Regione si riserva di effettuare eventuali controlli di secondo livello sulle aziende agricole che hanno usufruito dell'assegnazione di gasolio agricolo agevolato, allo scopo di verificare la correttezza dei dati dichiarati nella domanda e nei relativi atti a corredo presentati ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione fiscale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del DM 454/2001. Detti controlli saranno disciplinati nell'ambito del Manuale delle procedure – Edizione 2026 e ss.mm.ii.. Le risultanze dei controlli di secondo livello non comportano automaticamente l'applicazione di sanzioni al CAA, salvo che emerga una responsabilità diretta e documentata dell'operatore del CAA.

Art. 6 - Responsabilità del CAA e Sanzioni

1. Il personale del CAA è responsabile sotto il profilo amministrativo, contabile, civile e penale della regolarità, legittimità e legalità dell'operato che pone in essere.
2. Fermo l'obbligo di sanare le irregolarità riscontrate in esito alla procedura di cui al precedente art. 5, comma 2, lettere a) e b) ritenute sanabili, si conviene quanto di seguito:

Percentuale <i>item</i> non sanabili su campione	Gravita della NC - Numerosità	Sanzione
Minore o uguale al 10%	Bassa >= 70%	Richiamo verbale
	Alta > 30%	Ammonizione scritta
Maggiore del 10% e sino al 25%	Bassa >= 50%	Sospensione dell'attività istruttoria informatizzata/approvazione diretta per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata a carico del CAA/della sede sottoposta a controllo per il periodo di 10 giorni
	Media -Alta >50%	Sospensione dell'attività istruttoria informatizzata/approvazione diretta per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata a carico del CAA/della sede sottoposta a controllo per il periodo di 15 giorni
Maggiore del 25% e sino al 50%	Bassa >= 50%	Sospensione dell'attività istruttoria informatizzata/approvazione diretta per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata a carico del CAA/della sede sottoposta a controllo per il periodo di 20 giorni
	Media – Alta > 50%	Sospensione dell'attività istruttoria informatizzata/approvazione diretta per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata a carico del CAA/della sede sottoposta a controllo per il periodo di 30 giorni
Maggiore del 50%	Bassa >= 50%	Sospensione dell'attività istruttoria informatizzata/approvazione diretta per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata a carico del CAA/della sede sottoposta a controllo per il periodo di 45 giorni
	Media – Alta > 50%	Sospensione definitiva dell'attività istruttoria informatizzata/ approvazione diretta per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata a carico del CAA/della sede sottoposta a controllo.

3. Qualora, nel corso del triennio di durata della presente convenzione ovvero dell'eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, siano già state comminate due ammonizioni scritte e venga successivamente accertata una terza infrazione, trova applicazione la sanzione della "Sospensione dell'attività istruttoria informatizzata/approvazione diretta per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata a carico del CAA o della sede sottoposta a controllo, per il periodo di 10 giorni".
4. Salvo il configurarsi di fattispecie che costituiscano reato, si considera irregolarità grave, rilevate anche a seguito dell'esecuzione dei controlli campionari di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) il tentativo di accesso non autorizzato e/o di forzatura del sistema informatico che comporta la sanzione della sospensione fino a mesi 2 all'espletamento delle attività afferenti all'assegnazione di carburante ad accisa agevolata del CAA/della sede oggetto del controllo.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

1. Costituiscono causa di risoluzione di diritto della presente convenzione:
 - a) la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA, di cui al Capo II del Decreto Masaf 21 febbraio 2024;
 - b) la chiusura di tutte le sedi operative sul territorio regionale abruzzese.
2. La risoluzione opera con semplice comunicazione a mezzo PEC da parte della Regione al CAA.
3. Qualora in sede di applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettere a) e b) emerga che gli *item* irregolari si riferiscono a oltre il 50% delle "richieste complessive" presentate nell'anno cui si riferisce il controllo, la Convenzione si risolve di diritto. In caso di risoluzione il CAA è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'utente.
4. In caso di risoluzione, il CAA è tenuto a completare le attività in corso di istruttoria e a consegnare all'utente tutta la documentazione in proprio possesso entro 30 giorni dalla comunicazione della risoluzione, senza poter opporre eccezione alcuna e pretendere qualsiasi compenso.

Art. 8 - Recesso unilaterale

1. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente all'altra parte mediante invio per posta elettronica certificata (P.E.C.), almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data prevista.
2. In caso di recesso anticipato, il CAA deve interrompere il ricevimento delle domande, ma resta comunque responsabile delle attività svolte ai sensi della convenzione sino al momento del recesso.

Art. 9 - Disciplina dei rapporti tra Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento dei dati.

1. La Giunta della Regione Abruzzo ha la veste di "Titolare del trattamento dei dati" (chiamato per brevità "Titolare").
2. Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi della D.G.R. n. n. 540 del 9/9/2024 avente ad oggetto: "Disciplinare per l'attuazione del Regolamento in materia di

protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679: aggiornamento. Designazione DAT (Soggetti Autorizzati al Trattamento dei dati con Delega)”, come da ultimo aggiornata dalla D.G.R. n. 703 del 11.11.2024, la Direttrice del Dipartimento Agricoltura pro tempore riveste il ruolo di soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali con delega (DAT);

3. Il CAA svolge il ruolo di “Responsabile del trattamento dei dati” (definito per brevità “Responsabile”) ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell’apposito schema di “Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del RGPD 2016/679” (**ALL. A**) che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.
5. La Regione Abruzzo mette a disposizione del CAA l’informativa privacy (**ALL. B**).
6. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.abruzzo.it

Art. 10 - Gratuità della prestazione per la Regione Abruzzo

1. La presente Convenzione non comporta esborsi diretti della Regione Abruzzo in favore del CAA gravanti e/o addebitabili al bilancio regionale.

Art. 11 - Garanzia

1. Il CAA dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 21 febbraio 2024, al fine di garantire la copertura dei danni diretti ed indiretti eventualmente provocati nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 12 - Revisioni

1. Modifiche, integrazioni e revisioni della presente Convenzione possono essere apportate esclusivamente mediante atti integrativi scritti, sottoscritti con firma digitale dal CAA e dalla Regione, previa approvazione da parte dell’organo regionale competente, salvo che si tratti di modifiche non sostanziali, per le quali la Direttrice del Dipartimento Agricoltura è autorizzata ad agire autonomamente in forza del mandato conferitole dalla Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del presente schema.

Art. 13 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione della presente Convenzione, il CAA e la Regione concordano che la competenza territoriale esclusiva è attribuita al Tribunale dell’Aquila.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione viene stipulata in modalità elettronica e con firma digitale, ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005.
2. L’imposta di bollo, che viene assolta tramite modello F23, nonché tutte le imposte e le tasse nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico del CAA senza diritto di rivalsa.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, la Regione ed il CAA si rimettono alle disposizioni del Codice civile applicabili ai contratti tra soggetti pubblici e privati, nonché alle normative di settore vigenti.

ALL. A) Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD 2016/679.

ALL. B) Informativa Privacy.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Abruzzo

La Direttrice del Dipartimento _____

Per il Centro di Assistenza Agricola

Il Legale Rappresentante _____

Il CAA e la Regione dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, le seguenti clausole riconducibili agli articoli: 5 (Controlli amministrativi); 6 (Responsabilità del CAA e sanzioni); 7 (Risoluzione della convenzione); 8 (Recesso unilaterale); 9 (Disciplina dei rapporti tra Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento dei dati); 10 (Gratuità della prestazione per la Regione Abruzzo); 13 (Foro competente).

Per la Regione Abruzzo

La Direttrice del Dipartimento _____

Per il Centro di Assistenza Agricola

Il Legale Rappresentante _____

	ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i>	Pag. 1 di 9
---	--	--------------------

Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD 2016/679

La Direttrice Regionale del Dipartimento Agricoltura, Dott.ssa _____, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali con delega (DAT), con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 6, 67100 L'Aquila (Titolare del trattamento dei dati personali),

premesse che

- l'espletamento dei Servizi comporta un trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4 comma 1 GDPR, che il Responsabile del trattamento deve svolgere per conto del Titolare;
- il GDPR e il Codice impongono una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare, che anche il Responsabile del trattamento è tenuto a rispettare;
- il Responsabile ha dimostrato di offrire garanzie sufficienti in ordine all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per far sì che il trattamento dei dati sia conforme alle disposizioni del GDPR e sia idoneo alla tutela dei diritti dell'interessato;
- con il presente accordo (di seguito l'"Accordo") il Titolare del trattamento intende dunque procedere alla nomina del Responsabile del trattamento, impartendogli dettagliate istruzioni in relazione al trattamento dei dati;
- con il presente accordo il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi di sicurezza e tutti gli altri aspetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
- di seguito verranno intesi il Responsabile del trattamento dati e la Giunta della Regione Abruzzo, congiuntamente come le "Parti" e ciascuna singolarmente come la "Parte"; inoltre ogni riferimento al Titolare dovrà essere inteso come effettuato dal Delegato (DAT) ed ogni comunicazione al Titolare dovrà essere congiuntamente al Soggetto Delegato scrivente (email: dpd@regione.abruzzo.it; PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it)

con il presente accordo designa

ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016

la società (indicare nome CAA) _____

quale Responsabile del Trattamento

dei dati personali trattati per conto della Giunta della Regione Abruzzo nell'ambito del servizio UMA (Utenti Motori Agricoli) a seguito della stipula della:

“Convenzione tra la Regione Abruzzo ed i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), per lo svolgimento delle attività necessarie alla predisposizione delle domande ed all'assegnazione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454” di cui alla D.G.R. n. ____ del _____

	ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i>	Pag. 2 di 9
---	--	--------------------

Il presente Accordo sulla Protezione dei Dati (di seguito anche APD) si applica a tutte le attività svolte dal Responsabile nell'ambito del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – di seguito "Codice" – come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e della vigente normativa di settore, nell'ambito della Delibera, ivi comprese le attività svolte dai propri soggetti autorizzati al trattamento o terze parti (es.: sub-responsabili), nominate dal Responsabile, che trattino dati per conto del Titolare.

1. Caratteristiche del trattamento

Le caratteristiche del trattamento sono indicate nella tabella sottostante.

Cod.	Voce	Descrizione
1	INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO	DETTAGLIO
1.1	Descrizione Trattamento	Predisposizione delle istanze di assegnazione di carburante ad accisa agevolata sulla base dei dati presenti/reperibili sull'applicativo "AbruzzoFarmer – Sezione UMA"
1.2	Finalità del trattamento	Servizio di supporto alle aziende mandanti per la gestione delle istanze connesse al DM 454/2001 attraverso l'applicativo "AbruzzoFarmer – Sezione UMA"
1.3	Categorie di interessati	Aziende agricole titolari di un fascicolo aziendale nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
1.4	Categorie di Dati Personali oggetto di trattamento	Dati afferenti alle categorie di interessati sopra riportate, non comprendenti comunque categorie particolari di dati ex Art. 9 del GDPR, ed in particolare: dati anagrafici, dati di contatto, dati geografici e dati identificativi
1.5	Categorie di Destinatari	▪ Personale della Regione Abruzzo ▪ Aziende agricole titolari di fascicolo aziendale nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ▪ Personale dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ▪ Tecnici liberi professionisti delegati dalle aziende agricole
1.6	Durata del trattamento	Dalla data di sottoscrizione della convenzione sino alla scadenza triennale della stessa (salvo rinnovo).
1.7	Durata della Conservazione	10 anni
1.8	Trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale	Non previsto

	ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE	
--	------------------------------------	--

**DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI***ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679*

2	OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	
2.1	Raccolta	SI
2.2	Registrazione	SI
2.3	Organizzazione	SI
2.4	Strutturazione	SI
2.5	Conservazione	SI
2.6	Adattamento o Modifica	SI
2.7	Estrazione	SI
2.8	Consultazione	SI
2.9	Uso	SI
2.10	Comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione	SI
2.11	Raffronto o Interconnessione	SI
2.12	Limitazione	SI
2.13	Cancellazione o Distruzione	NO
2.14	Trasferimento verso un paese terzo o una organizzazione internazionale	NO

2. Principi di trattamento dei dati

Il Responsabile è tenuto, in relazione a tutti i trattamenti svolti per conto del Titolare, al rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, nonché a consentire al Titolare di poter dimostrarne il rispetto nei confronti degli interessati e del Garante per la Protezione dei dati personali.

Il responsabile assicura che i dati siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

	ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i>	Pag. 4 di 9
---	---	---------------------------

3. Istruzioni

Il Responsabile effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui al punto 2 del presente accordo e dell'atto con i suoi allegati i quali costituiscono le istruzioni fornite dal Titolare al Responsabile e potranno essere integrate, in qualunque momento, da eventuali specifiche disposizioni, conformi alla legge applicabile in materia di Protezione dei Dati, ove ritenuto necessario da parte del Titolare. Qualsiasi istruzione aggiuntiva o modificata rispetto a quanto previsto nell'atto e nel presente Accordo dovrà essere trasmessa dalla Titolare al Responsabile per iscritto e comunicata via PEC e/o raccomandata a/r. Si intendono istruzioni in forma scritta documenti quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Procedure, Circolari, Comunicazioni, Regolamenti, Materiale didattico per la formazione.

4. Obblighi del responsabile del trattamento

Il responsabile assume i seguenti obblighi:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o comunque unicamente per perseguire le finalità di cui all'atto principale cui il presente Accordo è accluso;
- b) garantire che la riservatezza da parte delle persone autorizzate al trattamento;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento ovvero mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tra cui, se del caso, pseudonimizzazione e cifratura dati personali, riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati, ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico attuazione di procedure per testare l'efficacia delle misure di sicurezza del trattamento, impedire il trattamento a soggetti che pur autorizzati all'accesso non abbiano avuto istruzioni in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- d) tenendo conto della natura del trattamento, è tenuto ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del trattamento dei dati personali come specificati dall'art.32 all'art 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- f) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto di nomina e di cui al Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione ricevuta violi il presente regolamento o altre disposizioni nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- g) il Responsabile provvede ove necessario alla nomina per iscritto come autorizzati del trattamento dei dati personali i propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche che siano deputati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli autorizzati nominati;
- h) il Responsabile del trattamento fornisce agli autorizzati precise istruzioni operative, anche sotto il profilo delle misure minime di sicurezza, conformemente alle prescrizioni del Regolamento tenuto anche conto della natura dei dati trattati;
- i) il Responsabile assicura il rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati, nonché il loro utilizzo esclusivo per le finalità in base alle quali il trattamento è stato autorizzato, comunicando immediatamente al Titolare qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati medesimi;

	ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i>	Pag. 5 di 9
---	---	---------------------------

- j) il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni degli interessati o del Garante provvedendo al relativo riscontro previa consultazione del Titolare del trattamento medesimo. Qualora il Titolare decidesse di riscontrare direttamente le istanze ne darà comunicazione al Responsabile del trattamento il quale dovrà comunque fornire al Titolare del trattamento le necessarie informazioni e/o collaborazione;
- k) il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, deve inoltre assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, intenzionale od accidentale, dei dati; di accesso non autorizzato ai dati e di trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. Il Responsabile del trattamento applicherà le prescritte misure di sicurezza anche al fine di garantire la conservazione dei dati ai sensi e per i termini previsti dalle norme applicabili;
- l) inoltre, anche ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, in caso di violazione dei dati personali (da intendersi quale la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), il Responsabile dovrà informare il Titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti delle persone fisiche interessate. Le informazioni dovute dal Responsabile al Titolare includono almeno:
- una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
 - Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, il Responsabile potrà fornire le informazioni in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
 - Nel caso di violazione dei dati personali il Responsabile dovrà comunque documentare le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio;
- m) il Responsabile, qualora necessario per la natura dei dati trattati e comunque secondo i dettami del Regolamento, realizza, l'autovalutazione delle sopra citate misure di sicurezza, l'eventuale analisi del rischio e, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, tiene in forma scritta un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento. Tali adempimenti dovranno essere finalizzati ad evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- n) il Responsabile fornisce ampie garanzie e assicurazioni circa il fatto che i dati personali oggetto di trattamento per le finalità stabilite nel contratto non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a soggetti terzi ancorché facenti parte del medesimo gruppo societario in qualità di controllante, controllata o collegata, con sede giuridica in un paese al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) senza la preventiva autorizzazione da parte del Titolare del trattamento. Il Titolare si riserva di effettuare delle verifiche circa l'effettivo rispetto della suddetta prescrizione.

5. Sicurezza e assistenza del trattamento

	ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i>	
		Pag. 6 di 9

Il Responsabile si impegna ad adottare tutte le misure richieste dall'Art. 32 del GDPR e le procedure tecniche e organizzative in materia stabilite dal Titolare.

In particolare - in considerazione dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati, il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate

Tenendo conto della natura del trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile, come descritto nell'atto, il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare, approntando le adeguate misure tecniche e organizzative, nella misura in cui ciò sia possibile, per consentire al Titolare di permettere ai Terzi Interessati l'esercizio dei diritti di cui agli Artt. da 15 a 22 del GDPR.

Il Responsabile dovrà informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, qualora un interessato eserciti nei suoi confronti o di uno dei sub-responsabili uno dei diritti di cui agli Artt. da 15 a 22 del GDPR.

Tenendo conto della natura del trattamento, come descritto nell'atto e nel presente Accordo, e delle informazioni di volta in volta messe a disposizione, il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli Artt. da 32 a 36 del GDPR.

6. Conservazione, Riconsegna e Cancellazione

I dati personali che siano oggetto di trattamento da parte del Responsabile, nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dall'Atto, in base ai termini di conservazione previsti nei registri di trattamento, devono essere periodicamente cancellati dal Responsabile ove ne ricorra il termine. Alla cessazione dell'Atto, i dati oggetto di Trattamento da parte del Responsabile, per i quali non sia maturato il termine di cancellazione, devono essere restituiti al Titolare entro un termine massimo di 30 giorni dalla cessazione dei servizi in relazione ai quali viene eseguito il trattamento dei dati personali.

In mancanza di diverse istruzioni successive, il Titolare chiede sin d'ora al Responsabile (e questi agli eventuali sub-responsabili) di procedere con la cancellazione di tutte le copie di dati personali in proprio possesso a seguito della cessazione, da parte del Responsabile, dei servizi in relazione ai quali esegue il trattamento dei dati personali, salvo che la legge applicabile obblighi il Responsabile alla conservazione dei dati personali trattati.

7. Valutazione D'impatto

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 28.3, lett. f), s'impegna fin da ora, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile, a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante da parte di quest'ultimo ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

8. Autorizzati al Trattamento

	ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i>	
		Pag. 7 di 9

Il Responsabile garantisce che l'accesso ai Dati Personali sarà limitato esclusivamente ai propri dipendenti e collaboratori, previamente identificati per iscritto e formalmente autorizzati (ex art. 2-*quaterdecies* del Codice), il cui accesso ai Dati Personali sia necessario per l'esecuzione dei Servizi.

Il Responsabile si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i Dati Personali del Titolare, le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

9. Sub-responsabili del Trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività per conto del Titolare nell'ambito dell'Atto, il Responsabile potrà avvalersi di sub-responsabili del trattamento ai sensi del GDPR. I Sub-responsabili del Trattamento sono autorizzati a trattare dati personali dei Terzi Interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Responsabile ricorrerà a Sub-responsabili del Trattamento, essi saranno vincolati, per iscritto, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Accordo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile.

Il Responsabile è autorizzato, nell'ambito del contratto, a ricorrere ed altri responsabili senza che sia richiesta l'approvazione preventiva del Titolare

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

10. Attività di audit

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto di designazione e consente al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente accordo.

Il Titolare darà comunicazione al Responsabile della propria intenzione di svolgere un Audit comunicandone l'oggetto, la tempistica, la data, e la durata dell'Audit.

Il Titolare fornirà al Responsabile una relazione scritta di natura confidenziale contenente il riepilogo dell'oggetto e dei risultati dell'Audit.

Il Responsabile si impegna altresì a:

	ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i>	
		Pag. 8 di 9

- collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei Dati Personali;
- realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di designazione;
- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei Dati Personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute dal Titolare e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell'Autorità di Controllo.

11. Disposizioni Finali

Le Parti dichiarano di aver letto e pienamente compreso il contenuto del presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l'inserimento di "clausole tipo" di cui all'art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto.

La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dell'atto.

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza.

Se il responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, esso sarà considerato titolare autonomo del trattamento.

Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo, costituisce una violazione del Contratto, di cui il presente Accordo è parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale.

Ciascuna Parte è esclusivamente responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali;

Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali.

Allegato A

	ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i>	
		Pag. 9 di 9

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Data _____

La Direttrice del Dipartimento Agricoltura
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Trattamento dati

ALLEGATO B)		
	INFORMATIVA ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali	Pag. 1 di 2

Gentile utente,

la Giunta della REGIONE ABRUZZO la informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, per lo svolgimento delle attività e servizi erogati dalla Regione Abruzzo, i dati personali che la riguardano sono trattati secondo i termini di seguito indicati.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Giunta della REGIONE ABRUZZO (di seguito Titolare), con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661. Posta Elettronica: privacy@regione.abruzzo.it, centralino: (+39) 0862.3631.

2. Responsabile della protezione dei dati - RDP (o DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) che lei ha il diritto di contattare in qualsiasi momento per ogni necessità legata al trattamento dei suoi dati personali. Dati di contatto e. mail: dpo@regione.abruzzo.it.

3. Oggetto del trattamento

Nell'ambito del procedimento UMA per l'assegnazione di carburante agricolo ad accisa agevolata, il trattamento dei dati personali che La riguardano e da Lei forniti, o acquisiti attraverso da altre fonti, saranno trattati esclusivamente per svolgere servizi erogati dal Titolare e riguardano i dati personali che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), i dati personali che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale). Per il trattamento di altri tipi di dati, i dati rientranti in altre categorie, ossia i dati appartenenti a "categorie particolari di dati personali" o i "dati personali relativi a condanne penali e reati" si rinvia alle specifiche informative, per i quali è necessario il consenso dell'interessato.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati sono trattati **secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza** e dei diritti che la normativa riconosce all'interessato.

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente per le seguenti *finalità*:

- erogazione dei servizi dell'ente, di informazioni e di assistenza tecnica attraverso gli appositi canali di contatto;
- esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;
- adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;
- dare corso ad un procedimento amministrativo e dare seguito alle richieste inoltrate dai cittadini, contribuenti e legali rappresentanti di enti o società.

La *base giuridica* sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta il Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri al quale è soggetta il Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento), individuati dall'art. 2-sexies del Codice.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati e non, i suoi dati personali sono, altresì, trattati dai "delegati e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento", nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.

I Suoi dati personali e relativi a particolari categorie di dati (art 9), saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge. I dati relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e informatiche).

Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è garantita dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

	INFORMATIVA ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali	ALLEGATO E AL DISCIPLINARE
		Pag. 2 di 2

6. Luogo di trattamento

I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso le sedi del Titolare.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 par. 2 lett. e)

Il conferimento dei dati è facoltativo nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato e in tutti i casi in cui non sia prevista l'obbligatorietà del conferimento sulla base di specifica previsione normativa e/o di regolamento. Nei casi di stipula di contratti con l'Amministrazione regionale, il conferimento dei dati è un requisito necessario per la conclusione dei contratti medesimi. Nei casi in cui il conferimento dei dati non sia obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti come necessari comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio e/o accedere al beneficio, contributo o procedura richiesti.

8. Comunicazione dei dati (destinatari)

Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati in Italia ad altre amministrazioni pubbliche nonché a soggetti del terzo settore in rete con la P.A., competenti per le finalità di cui sopra.

9. Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo

I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

10. Diritti dell'interessato

Diritti dell'interessato – artt. 15 e ss

Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:

- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 17.3.c)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell'esercizio di compiti di interesse pubblico quale quello sanitario (art. 20.3)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai riferimenti sopra riportati.

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – artt. 77, 79

Ella, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

IL TITOLARE

La Giunta della Regione Abruzzo